

Versione anonimizzata

Traduzione

C-216/19 – 1

Causa C-216/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

11 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Berlin (Germania)

Data della decisione di rinvio:

28 febbraio 2019

Ricorrente:

WQ

Resistente:

Land Berlin

(omissis)

VERWALTUNGSGERICHT BERLIN

ORDINANZA

Nel contenzioso amministrativo promosso da

WQ,

(omissis)

ricorrente,

avverso

Land Berlin (Land Berlino),

(omissis)

resistente,

(omissis)

la 26esima Sezione del Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino) (omissis)

(omissis)

così ha deliberato in data 28 febbraio 2019.

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, (omissis) ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia, aventi ad oggetto l'interpretazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608; in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»).

- 1) Se una superficie ammissibile sia a disposizione del suo proprietario ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013, se nessun terzo può avvalersi di un diritto d'uso della superficie ammissibile, segnatamente di nessun diritto d'uso conferitogli dal proprietario, o se la superficie sia da considerarsi a disposizione di detto terzo o non sia a disposizione di nessuno, allorché il terzo in questione di fatto la utilizzi come superficie agricola pur non godendo di un diritto d'uso.
- 2) Se l'espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, per dare diritto di ricevere pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, la superficie doveva soddisfare nel 2008 i requisiti richiesti nei titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del

regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 come ettaro ammissibile a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013, è necessario che la superficie abbia usufruito di diritti di ritiro o di altri diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, o dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

- 4) In caso di risposta negativa alla terza questione: se l'espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 come ettaro ammissibile a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, è necessario che il titolare dell'azienda abbia presentato nel 2008 una domanda ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e/o dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e abbia soddisfatto gli altri requisiti per ricevere un pagamento diretto ai sensi dei titoli III o IV bis.

Motivazione

- 1 La controversia tra le parti verte sulla prima assegnazione di diritti all'aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- 2 Con decisione del 18 dicembre 2006 l'allora competente Amt für Landwirtschaft und Forsten (ente per l'agricoltura e le foreste) assegnava al ricorrente pagamenti diretti a norma del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, tuttavia non considerava per l'attivazione dei diritti all'aiuto le sue superfici oggetto di imboschimento, considerate a riposo, in discussione anche nella specie. Il ricorrente dichiara che in relazione alla domanda presentata per il 2007 l'autorità gli avrebbe comunicato che le superfici oggetto di imboschimento non erano ammissibili a beneficiare dell'aiuto. In domande successive, in particolare in quella relativa al 2008, egli non riportava più tali superfici oggetto di imboschimento. In riferimento a dette superfici egli non presentava più domande ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- 3 In data 6 maggio 2014 il ricorrente acquistava dalla BWG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH alcuni terreni a Gränigen. Conformemente all'articolo 5, punto 1, paragrafo 2, seconda frase, del contratto di compravendita, le superfici oggetto della transazione erano («sono») non affittate. Il 19 dicembre 2014 il

ricorrente veniva registrato al catasto come proprietario delle superfici agricole. Il 10 luglio 2015 tali superfici oggetto della controversia venivano investite a cereali da un terzo.

- 4 In data 8 maggio 2015 il ricorrente presentava domanda di incentivi agricoli per il 2015. Per le parcelle (appezzamenti) 120, 135 e 136 egli indicava il tipo di utilizzo «campo ritirato dalla produzione». Per le superfici nel territorio di Gräningen (appezzamenti 135 e 136) il terzo che le aveva investite a cereali aveva parimenti presentato una domanda di incentivi agricoli per il 2015, poi respinta senza essere impugnata. Anche per parte della superficie dell'appezzamento 120 nel territorio di Bernau, per il resto utilizzato direttamente dal ricorrente, veniva presentata una doppia domanda dalla Stadtgüter Berlin Nord KG. Tale società riceveva i corrispondenti diritti all'aiuto.
- 5 Con decisione del Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (ente federale per lo sviluppo rurale, l'agricoltura e il riassetto fondiario) del 17 dicembre 2015, il Land resistente assegnava al ricorrente 150,86 diritti all'aiuto. In relazione alle superfici oggetto di doppia domanda e coltivate da terzi nei comuni di Gräningen e Bernau e alle superfici oggetto di imboschimento considerate a riposo l'ente negava l'assegnazione di diritti. Il ricorrente presentava opposizione, che il resistente respingeva con la decisione del Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung del 15 settembre 2016. In tale decisione il resistente affermava quanto segue: le superfici agricole controverse sono state coltivate da un terzo, che ha parimenti richiesto l'assegnazione di diritti all'aiuto. Pertanto le superfici in questione di fatto non sarebbero state a disposizione del ricorrente. A tal fine egli avrebbe dovuto effettivamente utilizzarle. Il legislatore non si baserebbe su eventuali attribuzioni e utilizzi disciplinati dal diritto civile. Per quanto riguarda le superfici oggetto di imboschimento mancherebbe la necessaria domanda riferita al 2008.
- 6 Il ricorrente ha proposto ricorso in data 11 ottobre 2016. Egli sostiene che le superfici agricole coltivate illegalmente da un terzo sono state a sua disposizione. Il resistente si sarebbe erroneamente basato sul fatto che per le superfici oggetto di imboschimento considerate a riposo di fatto sia stato richiesto e concesso l'aiuto. In base alla genesi della normativa sarebbe piuttosto sufficiente che si tratti di superfici ammissibili. Quanto sopra emergerebbe dal considerando 26 del regolamento n. 1307/2013. Da un progetto del regolamento n. 73/2009, abrogato dal regolamento n. 1307/2013, l'ettaro ammissibile sarebbe stato definito come «qualsiasi superficie considerata ammissibile nel 2007 e che nel corso dell'applicazione del relativo regime di aiuto è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio». In assenza di discussioni politiche sulla materia, non dovrebbero essere intervenute modifiche di contenuto in merito. La versione successivamente approvata riguarda solo considerazioni di tipo linguistico e non di contenuto.
- 7 Il ricorrente chiede

di ordinare al resistente, con parziale annullamento della decisione del 17 dicembre 2015, sotto forma della decisione del 15 settembre 2016, di attribuirgli ulteriori 47,46 diritti all'aiuto.

- 8 Il resistente chiede
di respingere il ricorso.
- 9 [Osservazioni sul procedimento] (omissis)
- 10 [Osservazioni sul procedimento] (omissis)
- 11 Dall'udienza di discussione è risultato che il ricorso è fondato in relazione alle superfici agricole di Gräningen e Bernau, se erano a disposizione del ricorrente in qualità di proprietario che non le ha affidate a nessun altro, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013, nonostante tali superfici siano state coltivate senza la sua autorizzazione da terzi e nonostante detti terzi avessero anch'essi richiesto diritti all'aiuto per tali superfici.
- 12 Questo Collegio considera che il proprietario, cui non si oppongano diritti di terzi, è colui che ha a sua disposizione la superficie agricola nel senso in questione.
- 13 Con l'espressione «sono a sua disposizione» la suddetta disposizione utilizza una nozione con contenuto giuridico. Il diritto di proprietà sancisce, non solo secondo l'interpretazione tedesca, come ritiene il Land resistente, il pieno diritto di godere di un bene. In tal senso, anche l'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali riconosce ad ogni persona il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Già su questa base si deve escludere che si possa considerare che una superficie agricola non sia più a disposizione del proprietario nel senso rilevante nella specie per il solo fatto che un terzo, senza disporre di un proprio titolo giuridico specificamente conferitogli dal proprietario, di fatto utilizzi tale superficie coltivandola. Il giudice del rinvio non condivide la tesi del resistente secondo cui il legislatore non si baserebbe su eventuali attribuzioni e utilizzi disciplinati dal diritto civile. L'utilizzo della nozione «a disposizione» indica semmai il contrario. Le difficoltà illustrate nel dibattito, relative alla gestione di casi di doppie domande, come verificatosi nella specie, non hanno alcuna influenza ai fini dell'interpretazione della nozione «sono a sua disposizione». Inoltre tali difficoltà sembrano controllabili. In presenza di un sistema catastale ordinato, la prova della posizione di proprietario può essere facilmente prodotta. La situazione può risultare diversa per quanto riguarda un diritto d'uso attivo asserito da un terzo.
- 14 A parere di questo Collegio, con la sentenza della Corte del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C-61/09, la questione non è ancora stata definita. Tale sentenza riguardava infatti l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il paragrafo 2, seconda frase, di tale disposizione colloca l'espressione «a disposizione» in un diverso contesto. Inoltre, al punto 66 di detta sentenza la Corte

dichiara che nel periodo rilevante le superfici controverse non devono essere soggette ad alcuna attività agricola praticata da un terzo. Si dovrebbe evitare che diversi agricoltori rivendichino l'appartenenza alla propria azienda delle parcelle interessate. Tuttavia non si può evitare che qualcuno presenti una domanda infondata. In ogni caso il giudice del rinvio ritiene escluso che si possa estromettere il proprietario a causa di un diritto privo di fondamento di un terzo.

- 15 All'udienza di discussione è emerso altresì che il ricorso sarebbe fondato anche in relazione alle superfici oggetto di imboschimento considerate a riposo se si dovesse rispondere in senso affermativo alla seconda questione. In caso di risposta affermativa a una delle questioni successive il ricorso sarebbe infondato riguardo alle superfici oggetto di imboschimento.
- 16 Questo Collegio condivide l'opinione del resistente secondo cui l'ammissibilità di una superficie a beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 presuppone la presentazione di una tempestiva domanda ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Al riguardo, il Collegio considera erronea la traduzione tedesca, in quanto all'articolo 24, paragrafo 2, tra la lettera a) e la lettera b) manca la congiunzione «o» che chiarisca che si tratta di due varianti della stessa superficie ammissibile a beneficiare dell'aiuto. Il giudice del rinvio non ritiene dannoso che il fatto che il regolamento (CE) n. 1782/2003 non avesse un titolo IV bis.
- 17 Questo Collegio non condivide la posizione del ricorrente in quanto, già sulla base del significato dei termini, non è possibile equiparare il «diritto a ricevere pagamenti» con la mera ammissibilità a beneficiare dell'aiuto. Un «diritto a ricevere pagamenti» richiede più che solo un determinato requisito, nella specie una superficie. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 non attribuiva semplicemente ai proprietari diritti all'aiuto in riferimento a determinate superfici, bensì richiedeva la presentazione di domande per ottenere i pagamenti. La formulazione del regolamento non può neppure essere intesa come un miglioramento linguistico del testo del progetto di regolamento «qualsiasi superficie considerata ammissibile nel 2007 (...)». Si tratterebbe piuttosto di un peggioramento, qualora si fosse voluto intendere lo stesso senso. Il considerando 26 del regolamento (CE) n. 1307/2013 non osta all'interpretazione sostenuta in questa sede. Anche in base a questa interpretazione l'ammissibilità all'aiuto includerà determinate superfici oggetto di imboschimento. Questo Collegio non può ravvisare in tale considerando e neppure nell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), l'obiettivo di ottenere l'ammissibilità a beneficiare dell'aiuto di tutte le superfici oggetto di imboschimento.

[Osservazioni sul procedimento] (omissis)

(omissis)